

**COMUNE DI MARZANO**

Provincia di Pavia

Protocollo n. 4917

Marzano, il 10/12/2007

**ORDINANZA N. 6**

**Divieto di sosta su tutto il territorio comunale di nomadi e campeggi abusivi di caravans, roulotte, campers e simili.**

**IL SINDACO**

Visto che su tutto il territorio comunale non esistono zone attrezzate di servizi ausiliari idonei a consentire l'accampamento di caravans, roulotte e simili;

PRESO ATTO che le aree del territorio comunale adibite a parcheggio di veicoli o piazzali non possono essere utilizzate per situazioni di campeggio o attendamento, in quanto non idonee al soddisfacimento dei bisogni primari determinando, in eventuali situazioni di fatto, precarietà di condizioni igienico sanitarie;

DATO ATTO che l'occupazione di tali aree non ne consente la legittima fruibilità in ordine alla loro specifica destinazione di parcheggio/sosta stazionamento dei veicoli, con conseguenti implicazioni a livello di viabilità;

CONSIDERATO che tali aree possono essere prese di mira per lo stazionamento di gruppi di nomadi e persone senza fissa dimora per lo stazionamento con conseguenti pericoli per sé e per la pubblica incolumità;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti idonei alla tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità;

VISTA la necessità adottare interventi atti a reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTO l'art. 54 del D.LGS.18/08/2000 N. 267 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 833 del 23.12.1978

VISTO il Regolamento d'Igiene e Sanità;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO lo statuto Comunale;

**ORDINA**

1. Il divieto permanente di sosta - 0/24 su tutte le aree del territorio comunale di Marzano di uso pubblico di attrezzature da accampamento con lo scopo di campeggio o attendamento non preventivamente vagliate ed autorizzate;
2. Il divieto di stazionamento su tutte le aree del territorio di Marzano alle persone, senza fissa dimora, che facciano uso di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e simili, per scopi di campeggio o comunque residenza anche temporanea.

**DISPONE**

- che i veicoli che si trovino in violazione ai punti 1 e 2 della presente ordinanza siano fatti rimuovere e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia;
- che restino fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili;

che siano previste deroghe in autorizzazioni di casi e situazioni motivate e strettamente eccezionali che non comportino comunque rischi o pericoli alla pubblica incolumità.

L'ufficio di Polizia locale, incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, potrà avvalersi della collaborazione di Ufficiali ed agenti delle Forze dell'ordine, che sono ulteriormente individuati come organi competenti all'attuazione della medesima.  
I contravventori saranno puniti a norma di legge.

La presente Ordinanza conservata agli atti del Comune di Marzano è depositata presso l'Ufficio di Polizia Locale, pubblicata e resa nota al pubblico mediante esposizione delle pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Prefetto di Pavia entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, ovvero, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, nel termine di 60 giorni, dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, (L. n. 1034/71), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, (DPR n. 1199/71).



IL SINDACO  
Aggio Sargiglia